

Repertorio n. 5/2024

REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

**Contratto per l'affidamento del servizio di Brokeraggio
assicurativo dell'Università di Torino relativamente al periodo ore
24:00 del 31.12.2023/ ore 24:00 del 31.12.2028 – CIG 9883583EB2**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 13 (tredici) del mese di febbraio in una
sala dell'Università degli Studi di Torino, sita in Torino, Via Verdi n. 8, avanti

a me Dott.ssa Monica Oddenino, C.F.:

in qualità di Ufficiale Rogante dell'Università degli

Studi di Torino, delegata con Decreto Rettorale n. 15 del 10/01/2022 a
redigere ed a ricevere gli atti ed i contratti per conto dell'Amministrazione
Universitaria, ai sensi dell'art. 129 del Regolamento Generale Universitario
approvato con R.D. 6/04/1924 n. 674, sono comparsi:

da una parte:

l'Università degli Studi di Torino, Via Verdi n. 8 – C.F.: 80088230018,
P.I.: 02099550010, nella persona della Dott.ssa Adriana Belli,

il C.F. in qualità di Dirigente della
Direzione Affari Generali e Patrimonio Culturale dell'Università degli Studi di
Torino, con sede legale in Via Verdi n. 8 – Torino ed ivi domiciliata per la
carica, come risulta dal Decreto del Direttore Generale n. 5006 del 16.11.2021
(All. A);

di seguito denominata **Università**

dall'altra parte:

l'operatore economico **AON S.p.A.** con sede in Milano, via Ernesto Calindri

n. 1, C.F. e P. IVA 11274970158, nella persona del Procuratore speciale, Dott.

Tommaso Mengoni, nato _____, C.F. _____,

come da poteri societari conferiti—con Deliberazione del Consiglio di

Amministrazione del 27.04.2023 (All. B)

di seguito denominato **Broker**

PREMESSO CHE

- con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Ateneo del 28 luglio 2022 - n. 8/2022/V/17, è stata autorizzata l'adesione dell'Università alla convenzione Quadro SCR Piemonte S.p.A. per attività d'acquisto di forniture e servizi e di affidamento di lavori, per servizi tecnico-professionali e di supporto e per la gestione dei procedimenti di realizzazione di opere pubbliche;

- con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 ottobre 2022 n. 10/2022/VII/24, è stato approvato l'inserimento della gara per l'affidamento del servizio di Brokeraggio assicurativo di Ateneo tra quelle in relazione alle quali è stato richiesto il supporto di SCR Piemonte S.p.A.;

- con la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2023, n. 3/2023/VI/3 veniva autorizzato l'espletamento di una procedura di gara ad evidenza pubblica del servizio di Brokeraggio assicurativo d'Ateneo - periodo dalle ore 24:00 del 31.12.2023 alle ore 24:00 del 31.12.2028 (5 anni)", oltre proroga tecnica (All. C);

- con Decreto della Direttrice della Direzione Affari Generali n. 2917 del 31.05.2023 veniva approvato il Capitolato Speciale di Appalto (di seguito "C.S.A.") (All. D);

- con Determinazione n. 143 del 19 giugno 2023 della Direttrice Appalti SCR

veniva indetta una procedura aperta ex artt. 59 e 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio di Brokeraggio assicurativo per l'Università degli Studi di Torino per un valore globale massimo stimato dell'appalto pari ad € 618.750,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0,00, in base alla provvigione massima del 9% calcolata sul totale dei premi imponibili assicurativi per il periodo dalle ore 24:00 del 31.12.2023 alle ore 24:00 del 31.12.2028 oltre proroga tecnica (All. E);

- Il Bando integrale è stato pubblicato sulla GUUE n. 2023/S 119-378321 del 22 giugno 2023, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V Serie Speciale “Contratti Pubblici” n. 72 del 26/06/2023, sul sito internet dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 73, del D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., nonché per estratto, sui quotidiani a diffusione nazionale, “Il Messaggero” e “Il Giornale”, e sui quotidiani a diffusione locale, “Il Giornale del Piemonte” e “Il Corriere di Torino”;

- il termine ultimo per la ricezione delle offerte era previsto per le ore 14.00 del giorno 03/08/2023;

- entro il termine perentorio del 03/08/2023, ore 14:00, sulla piattaforma telematica utilizzata dall'Università, sono pervenute le Offerte dei seguenti Operatori Economici:

- GBSAPRI SPA, (C.F.: 12079170150; P. IVA 14995811008);
- DE BESI- DI GIACOMO SPA, (C.F. 01330590587; P. IVA: 00986671006)

		<ul style="list-style-type: none"> • CONSULBROKERS SPA, (C.F. E P. IVA 00970250767); 	
		<ul style="list-style-type: none"> • AON S.P.A., (C.F. 10203070155; P. IVA: 11274970158); 	
		<ul style="list-style-type: none"> • MARSH S.P.A., (C.F. E P. IVA 01699520159); 	
		<ul style="list-style-type: none"> • WILLIS ITALIA S.P.A., (C.F. E P. IVA 03902220486); 	
		<ul style="list-style-type: none"> • ASSITECA SPA INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO, (C.F. E P. IVA 09743130156) 	
		- con Determinazione della Direttrice Appalti SCR n. 316 del 08.11.2023 è stata nominata la Commissione giudicatrice, incaricata di procedere alla valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed economico (All. F);	
		- la gara veniva espletata in n. 3 sedute pubbliche (in data 5.09.2023; 25.10.2023; 1.12.2023) ed in n. 7 sedute riservate (in data 16.10.2023; 23.10.2023; 10.11.2023; 16.11.2023; 22.11.2023; 27.11.2023; 20.12.2023);	
		- con Determinazione della Direttrice Appalti SCR del n. 380 del 22.12.2023 (All. G) è stato aggiudicato il servizio in oggetto all'operatore economico AON S.p.A. con sede in Milano, via Ernesto Calindri n. 1 P. IVA 11274970158, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice, ottenendo un punteggio complessivo di 89,53 punti (di cui 69,53 punti per l'offerta tecnica e 20 punti per l'offerta economica) con una provvigione offerta del 6% (seipercento) sull'ammontare complessivo dei premi assicurativi imponibili richiesti dalle Compagnie di assicurazione per la stipula dei contratti assicurativi e delle polizze dell'Ateneo;	
		- con nota prot. n. 9980 del 22.12.2023, SCR Piemonte S.p.A. ha comunicato all'operatore economico l'aggiudicazione del servizio in oggetto;	
		- con Determinazione della Direttrice Appalti SCR n. 380 del 22.12.2023 è stata disposta, altresì, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e	

s.m.i., l'esecuzione del servizio in via d'urgenza, a partire dalle ore 24:00 del 31 dicembre 2023, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo Decreto Legislativo, in favore dell'aggiudicatario, come previsto dall'art. 8, comma 1 lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, come modificato dalla Legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i. e dall'art. 224, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 36/2023, al fine di garantire l'effettivo avvio del medesimo (All. G);

- con Decreto Dirigenziale n. 7147 del 29.12.2023 è stata nominata la Dott.ssa Tullia Quattrone, in qualità di funzionaria amministrativa, titolare di funzione specialistica in materia assicurativa a far data dal 2018, quale Direttrice dell'Esecuzione (di seguito D.E.C.) del Contratto relativo al servizio in oggetto (All. H);

- sono state effettuate con esito positivo, in capo al suddetto operatore economico aggiudicatario, le verifiche relative al possesso dei requisiti di qualificazione tramite la documentazione presentata dal medesimo operatore economico, le verifiche relative all'assenza dei motivi di esclusione di cui art. 80 del Codice, tramite il sistema FVOE, nonché è stata acquisita l'informazione antimafia, di cui all'art. 84, comma 3 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. (cd. "Codice Antimafia"), tramite la Banca Dati Nazionale di cui all'art. 96 del Decreto citato;

- L'Avviso di appalto aggiudicato è stato pubblicato sulla GUUE 2023/S 249-789655 del 27.12.2023, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 149 del 29.12.2023 e sul Sito Internet dell'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in data 12.01.2024;

- il servizio di Brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere diretto a carico dell'Università, come meglio precisato al successivo art. 5 del presente Contratto.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

TRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Art. 2 - Oggetto del Contratto

Il Contratto ha per oggetto il servizio di Brokeraggio assicurativo professionale relativo alle polizze già stipulate e da stipularsi, consistente nell'attività di assistenza e gestione dei servizi assicurativi d'Ateneo, finalizzato all'individuazione delle soluzioni assicurative più idonee a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi, l'assistenza in fase di gara, la stipulazione e gestione dei contratti assicurativi.

Art. 3 – Caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio

Il Broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di supporto in materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni indicate in via principale e non esaustiva:

1. identificazione, analisi e valutazione dei rischi, mediante procedure codificate;
2. individuazione dei rischi per i quali si rende necessaria una copertura assicurativa, anche in relazione a eventi dannosi verificatisi, con indicazione degli accorgimenti, atti a ridurre l'incidenza dei rischi stessi e dei relativi costi assicurativi;

- | | | |
|--|--|--|
| | | |
| | 3. aggiornamento nel tempo dello stato dei rischi e delle relative coperture | |
| | assicurative, anche conseguenti ad aggiornamento e variazioni contrattuali; | |
| | 4. segnalazione tempestiva dell'insorgenza di eventuali nuovi rischi ovvero | |
| | delle mutate condizioni degli stessi fornendo l'assistenza necessaria | |
| | all'eventuale modifica o adeguamento delle polizze in essere; | |
| | 5. analisi delle polizze assicurative esistenti ed individuazione delle coperture | |
| | occorrenti con impostazione di una proposta di programma assicurativo | |
| | finalizzato alla ottimizzazione delle coperture assicurative e limitazione dei | |
| | costi a carico dell'Università; | |
| | 6. analisi dei contratti assicurativi in essere e loro costante monitoraggio, al | |
| | fine di evidenziare eventuali opportuni adattamenti; | |
| | 7. adeguamento delle polizze assicurative in essere, in relazione ad eventuali | |
| | modifiche normative, giurisprudenziali in materia e in considerazione delle | |
| | mutate esigenze dell'Ateneo in tempi tali da permettere l'adeguamento alla | |
| | norma senza incorrere in sanzioni; | |
| | 8. assistenza nella individuazione delle Compagnie di assicurazione, in | |
| | occasione di indagini di mercato; | |
| | 9. elaborazione dei capitolati speciali per l'affidamento dei servizi assicurativi | |
| | ed assistenza alle procedure di gara (controlli di conformità e di economicità | |
| | delle singole offerte rispetto a quanto richiesto nei capitolati di gara; | |
| | predisposizione di relazioni con evidenziazione dei contenuti delle offerte | |
| | nonché individuazione delle offerte riportanti il migliore rapporto | |
| | qualità/prezzo) e nella successiva fase contrattuale; | |
| | 10. fornire, su richiesta dell'Università, quotazioni per coperture assicurative | |
| | specifiche; | |

- | | | |
|--|---|--|
| | | |
| | 11. fornire, in ogni momento, informazioni e valutazioni sui mercati assicurativi, in particolare sulle condizioni di solidità economica, specialmente per settore di rischio e rispetto degli obblighi contrattuali delle diverse Compagnie Assicurative nazionali ed internazionali; | |
| | 12. fornire assistenza nella redazione degli atti di gara (in particolare la predisposizione dei capitolati d'oneri e modulistica connessa) per l'affidamento dei servizi assicurativi, con indicazione dei premi presunti, degli oneri e degli eventuali interventi migliorativi: detti atti dovranno essere strutturati sulla base delle effettive esigenze assicurative dell'Università ed essere messi a disposizione dell'Ateneo da parte del Broker. L'assistenza del Broker si estenderà inoltre alla valutazione delle offerte pervenute in fase di gara ed alla eventuale verifica di congruità; | |
| | 13. verifica della coerenza e uniformità delle polizze rispetto al Capitolato prima della trasmissione all'Università per la sottoscrizione, non oltre 15 giorni prima della decorrenza della polizza; | |
| | 14. collaborazione nella gestione amministrativa delle polizze dell'Ateneo, stipulate anche a seguito di nuove procedure di gara ed assistenza all'Università sotto il profilo tecnico in tutte le relative vicende contrattuali (variazioni, scambio di documenti e dichiarazioni annuali, certificazioni e relazioni assicurative, etc.); | |
| | 15. gestione dei contratti assicurativi con il controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei e ogni altra connessa attività amministrativo-contabile; | |
| | 16. gestione dei sinistri attivi e passivi, con eventuale utilizzo di adeguati supporti informatici che garantiscano la tracciabilità certificata dello scambio | |

di documenti: trattazione per conto e nell'interesse dell'Università delle pratiche relative ai sinistri occorsi durante il periodo contrattuale, nonché a quelli già verificatisi e pendenti alla data di conferimento dell'incarico, assicurando il tempestivo pagamento da parte delle Compagnie Assicuratrici delle somme spettanti, nonché i report periodici sull'andamento dei sinistri, assistenza tecnica e, se necessaria, legale;

17. gestione delle scadenze dei sinistri, oltreché in relazione ai pagamenti dei premi assicurativi ed alle regolazioni degli stessi per le polizze intermedie provvedendo ad inoltrare tempestivamente (con almeno 30 giorni di anticipo) all'Università appositi avvisi di scadenza;

18. assistenza e collaborazione nelle varie fasi della trattazione dei sinistri, con le modalità adeguate ad ogni tipologia di rischio e gestione autonoma delle prescrizioni dei sinistri stessi;

19. a seguito di specifica richiesta dell'Università, fornire tempestivamente un report informativo relativo allo stato di trattazione di uno specifico sinistro, con sintetica descrizione del contenuto dei contatti intercorsi tra il Broker e la Compagnia assicuratrice;

20. assistenza continua in merito ad ogni eventuale problematica assicurativa che possa insorgere nel corso dell'esecuzione del servizio, da prestare anche telefonicamente e con disponibilità a fissare incontri su richiesta dell'Università, previo congruo preavviso in relazione all'urgenza della questione prospettata;

21. fornire strumenti per la riepilogazione in autonomia dei dati relativi a:

- sinistri denunciati, suddivisi per polizza;

- sinistri senza seguito, suddivisi per polizza;

- sinistri liquidati e relativo importo, suddivisi per polizza;

- sinistri in trattazione ed importo posto a riserva, suddivisi per polizza;

22. predisposizione di pareri in materia assicurativa a seguito di richiesta dell'Università;

23. La stipulazione dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza dell'Università.

Art. 4 – Durata

Il Contratto avrà durata di 5 anni (cinque), dalle ore 24:00 del 31.12.2023 alle ore 24:00 del 31.12.2028, come risulta dalla Determinazione della Direttrice Appalti SCR n. 380 del 22.12.2023, citato in premessa.

In caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico, il Broker, su richiesta dell'Università, si impegna a collaborare nell'attività per un periodo massimo di 120 giorni, al fine di consentire il graduale passaggio di competenze.

L'Università si riserva la facoltà di prorogare il contratto, per un periodo non superiore a 6 mesi, qualora nel termine ordinario di scadenza del contratto non sia conclusa la procedura di gara per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 5 - Corrispettivo

Il servizio di Brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere diretto a carico dell'Università, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quanto altro, in quanto l'attività del Broker sarà remunerata, secondo consuetudine di mercato, con una provvigione pari al 6%, a carico delle compagnie assicurative, calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi dall'Università, come risulta dall'offerta economica (All. I).

L'Università non risponderà in alcun modo, di eventuali inadempimenti delle Compagnie di assicurazione.

Parimenti l'Università non sarà tenuta a corrispondere al Broker alcun compenso o indennità, nel caso in cui le procedure avviate per la scelta dell'Assicuratore, indette con la consulenza del Broker, siano dichiarate deserte per mancanza di offerenti.

Il Broker non potrà pretendere dall'Università stessa alcun compenso, né rimborso o spese di sorta.

Art. 6 – Obbligazioni contrattuali a carico del Broker

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite in conformità a tutti i documenti di gara, accettati senza riserve dal Broker in sede di gara (All. L) e, in particolare, alle caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio indicate nel C.S.A. (All. M) e nell'offerta tecnica (All. N) presentata dal Broker in sede di gara. Il Broker si impegna, pertanto, ad eseguire il servizio, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la sua realizzazione in conformità ai predetti documenti.

Il Broker deve svolgere il servizio nell'interesse dell'Università, osservando tutte le indicazioni e le richieste della stessa, secondo criteri di diligenza professionale e secondo rapporti di trasparenza con le Compagnie di assicurazione, obbligandosi a depositare presso l'Università ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

Il Broker si obbliga a garantire la fattibilità dell'offerta tecnica presentata in sede di gara, in ogni sua fase nonché la completezza delle proposte di copertura assicurativa necessarie per l'Università in relazione ai rischi afferenti, con conseguente responsabilità in caso di accertata esposizione a

rischi non rilevati e non segnalati.

Il Broker deve porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto, completo e graduale passaggio delle competenze al nuovo Broker, alla scadenza del Contratto, secondo il disposto del Codice deontologico e secondo i principi generali in materia.

Il Broker, nell'espletamento del servizio si impegna a:

- impiegare propri mezzi e risorse assumendosi tutti gli oneri necessari all'espletamento dell'incarico, nonché tutti i rischi connessi all'esecuzione dello stesso;

- svolgere l'incarico alle condizioni di cui al C.S.A., al bando di gara e all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse dell'Università e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questa fornite;

- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'Università;

- non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Università;

- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'Università senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest'ultima, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Università;

- mettere a disposizione dell'Università ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;

- fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell'Università;

- garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative relativamente ai contratti assicurativi;

- mantenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del Codice civile;

- sostenere tutte le spese, derivanti dalla stipulazione e dalla registrazione del Contratto, come specificato al successivo art. 22;

- collaborare attivamente con il Responsabile del Procedimento, adottando le azioni più idonee a conseguire contratti assicurativi, mirati alle effettive esigenze assicurative dell'Università ed un'efficiente gestione globale dei rischi;

- collaborare per la gestione dei contratti assicurativi con la D.E.C..

Il Broker si impegna altresì ad attivare e garantire a favore dell'Università tutti i servizi di cui al paragrafo 4.2 dell'Offerta Tecnica.

Inoltre, il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare ai competenti organi dell'Università; il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi universitari.

Art. 7 – Obblighi a carico dell'Università

L'Università s'impegna a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza l'intermediazione del Broker;

- rendere noto, in occasione di procedure di gara per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del Contratto di assicurazione e delle

relative polizze è affidato al Broker, il quale si rapporta, per conto

dell'Università con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il

Contratto medesimo;

- indicare espressamente, in ciascun Capitolato Speciale di Appalto, la

percentuale della provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà

al Broker;

- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti

ed i documenti necessari per il completo e puntuale svolgimento di formalità

ed obblighi riguardanti l'incarico;

- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi,

che si avvale della consulenza e assistenza del Broker.

Art. 8 – Referente del Broker

Il Broker indica quale Referente incaricato di dirigere, coordinare e

controllare l'attività di gestione del servizio di Brokeraggio di cui al presente

Contratto, la Dott.ssa Lucilla Amato, mail: _____, iscritta nel

Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del

D.Lgs. n. 209/2005 e disciplinato dal regolamento ISVAP n. 5 del

16/10/2006.

Il Referente deve essere di provata capacità, adeguata competenza

nell'ambito di applicazione del presente Contratto, con piena conoscenza

delle norme che ne regolano lo svolgimento, con poteri e mezzi adeguati a

garantire tutti gli obblighi contrattuali.

L'Università si rivolgerà direttamente a tale Referente per ogni informazione

o problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio. Quanto

sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente, sarà considerato e sottoscritto in

	nome e per conto del Broker.	
	Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente e si	
	intenderanno come validamente effettuate, ai sensi e per gli effetti di legge.	
	Il Referente deve essere reperibile nei normali orari di lavoro, fornendo un	
	numero di telefono cellulare e deve regolarmente aggiornare la D.E.C. sullo	
	svolgimento del servizio. Nei periodi di ferie o altra assenza, il Referente deve	
	indicare altra persona formalmente designata dal Broker in sua temporanea	
	sostituzione.	
	Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse all'attenzione del	
	Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli	
	effetti di legge.	
	Art. 9 – Responsabile Unico del Procedimento e Direttore	
	dell'esecuzione del Contratto	
	Il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito R.U.P.) è la Dott.ssa	
	Mariarosa Buscone, Responsabile dell'Ufficio Assicurazioni dell'Università	
	presso la Direzione Affari Generali e Patrimonio Culturale dell'Università.	
	La D.E.C. del Contratto, nominata con Decreto Dirigenziale n. 7147 del	
	29.12.2023, è la Dott.ssa Tullia Quattrone, funzionaria amministrativa presso	
	l'Ufficio Assicurazioni dell'Università (All. H).	
	Il R.U.P. cura il corretto svolgimento del servizio e vigila sull'osservanza	
	contrattuale adottando le misure coercitive eventualmente necessarie, ivi	
	compresa l'applicazione delle penali.	
	Art. 10 – Cauzione definitiva e polizza di responsabilità civile	
	professionale	
	Il Broker ha costituito garanzia fideiussoria definitiva n. 2060402 emessa da	
	15	

REVO INSURANCE S.P.A., in data 29.01.2024 pari ad € 39.375,00

(trentanovemilatrecentosettantacinque/00) (All. O), ai sensi dell'art. 103 del

D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 12 del C.S.A.

Il Broker ha l'obbligo di reintegrare la garanzia di cui l'Università abbia

dovuto eventualmente valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del

presente Contratto.

Tale garanzia sarà progressivamente svincolata in modo automatico ai sensi

dell'art. 103, comma 5, D. Lgs. 50/2016.

Il Broker produce, inoltre, come previsto dall'art. 13 del C.S.A., polizza

assicurativa di RC professionale n. IT00021553EO23A del 03.01.2024,

emessa da XL Insurance Company SE, per i rischi derivanti da negligenze o

errori professionali di cui agli artt. da 110 a 112 del D. Lgs. n. 209/2005 e

s.m.i., con un massimale pari a 15.000.000,00 euro per sinistro e per anno

assicurativo (All. P).

Art. 11 – Clausola risolutiva espressa

Il presente Contratto è risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice

civile, con riserva di risarcimento danni, nei casi di cui all'art. 18 del C.S.A.

I casi di cui all'articolo del C.S.A. sopra indicato saranno contestati al Broker

per iscritto dal R.U.P. o D.E.C. previamente o contestualmente alla

dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. La

risoluzione verrà comunicata tramite PEC o altra modalità prevista dalla

legge, entro 30 giorni dal verificarsi o dall'avvenuta conoscenza della

condizione risolutiva.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al

presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti

inadempimenti per i quali l'Amministrazione non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Impresa di qualsivoglia natura.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Università, oltre all'applicazione delle penalità previste, procederà all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale escussione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Art. 12 - Diffida ad adempiere e risoluzione del Contratto

Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del presente Contratto rispetto alle caratteristiche richieste, l'Università ha la facoltà di rifiutare la prestazione e di intimare di adempiere alle prestazioni pattuite, a mezzo PEC o altra modalità prevista dalla legge, fissando un termine perentorio non superiore a 20 giorni, entro il quale il Broker si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Contratto è risolto di diritto.

L'Università, in ogni caso, non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite.

La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte del Broker dei maggiori danni subiti dall'Università.

Art. 13 – Esecuzione in danno

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso di omissione ovvero di sospensione anche parziale da parte del Broker dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, ad eccezione dei casi di forza maggiore, l'Università ha la facoltà di risolvere il Contratto, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC o altra modalità prevista dalla

legge, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno del Broker, fatta salva l'applicazione delle penali già definite.

Art. 14 – Recesso unilaterale

Ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, l'Università può recedere dal presente Contratto anche se sono iniziate le prestazioni, dando comunicazione scritta, a mezzo PEC o altra modalità prevista dalla legge, almeno 20 giorni prima della data prevista per la decorrenza del recesso. In tal caso, in deroga all'art. 1671 del codice civile, il Broker avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate, fino al momento dell'effettiva decorrenza del recesso, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo.

Si rinvia per tutto quanto ivi non previsto all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 15 - Penali

L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni, per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta gestione del servizio.

L'Università, nel caso emergano disservizi imputabili a responsabilità del Broker, si riserva di applicare le seguenti penali.

In caso di ritardo nell'avvio del servizio rispetto al termine contrattualmente stabilito, l'Università si riserva di applicare una penale giornaliera di euro 250,00. Il massimo ritardo ammesso è di giorni 20. Ove il predetto ritardo superi i 20 giorni, è facoltà dell'Università di procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile e dell'art. 11 del presente Contratto.

Per quanto concerne le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta esecuzione del servizio, l'Università potrà applicare le seguenti penali:

- mancata, carente e/o erronea produzione all'Università delle comunicazioni e della documentazione di cui al precedente articolo relativo alle "Caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio" (a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: testi dei capitolati speciali di appalto e ulteriore documentazione di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi, documenti da presentare a seguito di richieste specifiche dell'Università, avvisi di scadenza, report informativi e riepiloghi sulle polizze intermedie...) nei tempi previsti e concordati con l'Università: l'Università applicherà - per le prime due infrazioni- una penale di euro 500,00 per ogni giorno ritardo rispetto ai tempi previsti e concordati; la terza infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art.1456 c.c.;

- mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal C.S.A. e dal presente Contratto, con particolare rimando agli artt. 3 e 18 del presente Contratto, relativi alle "Caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio" e "Pagamento dei premi assicurativi alle Compagnie assicurative", l'Università potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata, a sua discrezione, da un minimo di euro 250,00 ad un massimo euro 500,00 - per ogni disservizio riscontrato.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione scritta trasmessa a mezzo PEC o con altre modalità prevista dalla legge dell'inadempienza a seguito della quale il Broker avrà facoltà di presentare controdeduzioni scritte entro e non oltre sette giorni dalla data della

contestazione, fermo restando in ogni caso l'applicazione della penalità nella misura indicata.

Le penali saranno liquidate mediante escussione della cauzione definitiva, con obbligo del Broker di procedere, nel corso del Contratto, alla sua eventuale reintegrazione.

Art. 16 - Subappalto

Il subappalto non è autorizzato, in quanto – in sede di gara – il Broker ha dichiarato di non voler subappaltare parte del presente Contratto a terzi (All. Q).

La violazione del predetto divieto comporta l'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 11 del presente Contratto.

Art. 17 – Termini di esecuzione

Le attività che verranno effettuate dal Broker a seguito di richieste specifiche dell'Università devono essere svolte nei tempi indicati di volta in volta nelle richieste medesime.

Il Broker deve inoltre provvedere a segnalare all'Università le scadenze nella gestione dei sinistri, i pagamenti dei premi assicurativi e delle regolazioni degli stessi per le polizze intermedie, inoltrando all'Ateneo appositi avvisi di scadenza; dovrà infine fornire ogni quadrimestre riepiloghi informativi sulle polizze intermedie, in relazione ai sinistri.

L'eventuale sostituzione di risorse umane che non dovessero rispettare – ad insindacabile giudizio dell'Università - i requisiti richiesti, in termini di livello professionale e competenza tecnica, verrà richiesta dall'Università per iscritto e dovrà essere soddisfatta dal Broker entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta inoltrata a cura del RUP.

Art. 18 - Pagamento dei premi alle Compagnie assicurative

Il pagamento dei premi relativi alle polizze intermedie, a partire dalla data di affidamento del servizio, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale s'impegna e si obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto dell'Università nei termini e con le modalità convenuti con la compagnia stessa.

In ordine all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell'Università.

I versamenti dei premi effettuati dall'Università mediante emissione di ordinativi di pagamento a favore del Broker, verranno svolti con le tempistiche congrue a consentire le successive attività contabili di competenza del Broker e saranno ritenuti, a tutti gli effetti, come quietanze liberatorie per l'Università.

Art. 19 - Riservatezza

Il Broker non può far uso, né direttamente né indirettamente delle informazioni di cui verrà a conoscenza, in relazione al mandato affidato e ciò anche dopo la scadenza del Contratto; non può divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza, durante l'espletamento delle attività.

Il Broker si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, tutti i principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali e in particolare quelli contenuti nel D.lgs. n. 196/03 e s.m.i. ed a garantire che le informazioni

personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerate riservate e come tali trattate, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

Il Broker si impegna altresì a dare istruzioni al proprio personale, affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento nonché ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell'ambito delle attività previste dal presente Contratto.

Art. 20 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto sono applicabili le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, D.P.R. 207/2010 limitatamente alle parti ancora in vigore, D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i. nonché le disposizioni del Codice civile, le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

Art. 21 - Foro competente

Tutte le controversie o vertenze inerenti l'esecuzione e l'interpretazione del presente Contratto saranno devolute in via esclusiva al Foro di Torino.

Nelle more della risoluzione delle controversie, il Broker non potrà comunque rallentare o sospendere l'esecuzione dei servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Università.

Art. 22 – Spese contrattuali

Sono a carico del Broker tutte le spese del presente Contratto ed i relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari.

L'imposta di bollo è assolta, in via anticipata, dall'Università in modo

virtuale, in misura forfettaria, ai sensi del D. Lgs. n. 463/1997 e dell'art. 1, comma 1-bis della tariffa (registrazione con procedura telematica) del D.P.R. n. 642/1972.

Ai fini fiscali, il servizio di cui al presente Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 23 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Broker si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerente al presente contratto, il Broker prende atto del seguente codice CIG: 9883583EB2. (All.R).

Art. 24 – Cessione del Contratto e cessione dei crediti

È vietata la cessione del presente Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del Codice e della L. n. 52/1991.

Art. 25 – Tutela della privacy

Nell'ambito del presente contratto, le parti si impegnano a rispettare i regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, applicabile dal 25 maggio 2018 ("regolamento europeo sulla protezione dei dati", di seguito "GDPR") e la normativa nazionale di riferimento, in conformità alle condizioni di cui all'informativa allegata (All. S).

Il Responsabile interno del trattamento per la fase esecutiva è la Direttrice

della Direzione affari generali e patrimonio culturale, Dott.ssa Adriana Belli.

Articolo 26 – Norme di comportamento e disposizioni in materia

di trasparenza e anticorruzione

Il Broker dichiara di aver preso visione dell'”*Informativa sull'applicazione della normativa in tema di prevenzione della corruzione*” relativamente alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture” (All. T). Si obbliga altresì al pieno rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università di Torino e pertanto, ai sensi del disposto dell'art. 2 comma 3 del medesimo D.P.R. n. 62/2013, si procederà a risoluzione ovvero decadenza del rapporto contrattuale in caso di violazione degli obblighi derivanti dal summenzionato Codice di comportamento.

Art. 27 - Allegati al Contratto

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti allegati:

Allegato A: DECRETO DIRETTORE GENERALE n. 5006 2021;

Allegato B: VERBALE CDA AON - 27 04 2023;

Allegato C: DELIBERA CDA UNITO 27 03 2023;

Allegato D: D.D. APPROVAZIONE CSA;

Allegato E: DETERMINA SCR INDIZIONE GARA;

Allegato F: DETERMINA NOMINA COMMISSIONE;

Allegato G: DETERMINA AGGIUDICAZIONE;

Allegato H: D.D. NOMINA DEC;

Allegato I: OFFERTA ECONOMICA AON su SINTEL;

Allegato L: DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE DOCUMENTI GARA;

Allegato M: C.S.A.;

Allegato N: OFFERTA TECNICA AON;

Allegato O: GARANZIA DEFINITIVA AON;

Allegato P: CERTIFICATO ASSICURAZIONE AON-POLIZZA

Allegato Q: DGUE;

Allegato R: TRACCIABILITA FLUSSI FINANZIARI;

Allegato S: INFORMATIVA PRIVACY;

Allegato T: INFORMATIVA TRASPARENZA ANTICORRUZIONE.

Richiesto io Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, il quale viene letto ai componenti, che lo riconoscono esattamente corrispondente alle loro volontà e, in segno di piena accettazione, insieme a me, Ufficiale Rogante, lo sottoscrivono in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Codice, utilizzando certificati di firma la cui validità è stata da me previamente verificata.

Viene omessa la lettura degli allegati per espressa volontà dei componenti.

Il presente atto, redatto su supporto informatico non modificabile, da persona di mia fiducia, è da me sottoscritto mediante apposizione della firma digitale dotata di certificato in corso di validità ed è visualizzabile su 24 pagine intere e sin qui su di una 25^{esima} comprese le sottoscrizioni.

Per l'Università: Dott.ssa Adriana Belli (firmato digitalmente)

Per il Broker: Dott. Tommaso Mengoni (firmato digitalmente)

L'Ufficiale Rogante: Dott.ssa Monica Oddenino (firmato digitalmente)